

COMUNE di ARENA PO
(Provincia di Pavia)

NOTA INTEGRATIVA

***al Bilancio di Previsione
Finanziario Armonizzato
2024-2026***

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO di PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2024/2026

CRITERI di VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Premessa

Il comma 821 dell'art. 1 della Legge 145 del 30.12.2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) dispone che, dall'esercizio finanziario 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011. Il comma 821, in pratica, chiede agli enti locali di garantire il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente e dell'equilibrio di parte capitale indicati nel prospetto di verifica degli equilibri di bilancio di cui al citato allegato 10 al D. Lgs. 118/2011. Inoltre il comma 820 dispone che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, gli enti locali utilizzino il risultato d'amministrazione e il fondo pluriennale vincolato nel rispetto esclusivo del disposto dal D. Lgs. 118/2011; da qui in superamento del "pareggio di bilancio" come disciplinato dall'art. 1 commi 465, 466 e 468 della Legge 232/2016.

Come indicato dall'art. 1, comma 823, della Legge 145/2018 a decorrere dal 2019 non si applica più la disciplina attinente, tra l'altro,

- a) al saldo di finanza pubblica di cui ai commi 465 e 466 dell'art. 1 della Legge 232/2016;
- b) all'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo del saldo di cui al punto a);
- c) alla maggiore assegnazione del fondo di solidarietà comunale agli enti con saldo finale di cassa non negativo tra entrate e spese finali (art. 1 comma 479 lettera b della Legge 232/2016).

Il D.M. 01.08.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 196 del 22.08.2019 aggiorna gli allegati al D. Lgs. 118/2011; in particolare il decreto:

- a) apporta modifiche al principio contabile della programmazione introducendo i nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 sull'utilizzo delle quote di avanzo accantonato, vincolato e destinato;
- b) modifica il contenuto della nota integrativa che deve fornire spiegazioni circa la compilazione dei predetti allegati;
- c) introduce un nuovo paragrafo 13) disciplinante i principi contabili riguardanti il rendiconto della gestione;
- d) apporta modifiche al principio contabile della contabilità finanziaria con riferimento: alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, alla contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche, alla contabilizzazione degli addebiti diretti SEPA;
- e) apporta modifiche al principio contabile della contabilità economica relativamente agli incentivi per funzioni tecniche;
- f) apporta modifiche al piano dei conti di cui all'allegato 6 al D. Lgs. 118/2011;

- g) apporta modifiche all'allegato 9) del D. Lgs. 118/2011 relativi agli schemi di bilancio;
- h) apporta modifiche all'allegato 10) del D. Lgs. 118/2011 relativi agli schemi di rendiconto e in particolare sugli schemi degli equilibri.

Con riferimento alle modifiche all'allegato 9) del D. Lgs. 118/2011 relativi agli schemi di bilancio e ai nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 si precisa che le modifiche decorrono dal bilancio previsionale 2020 ad eccezione dei nuovi allegati che si applicano dal 2021; *i nuovi allegati si compilano sole se, al bilancio di previsione, viene applicato l'avanzo di amministrazione accantonato, vincolato, destinato agli investimenti presunto.*

Il D.M. 25.07.2023 di aggiornamento dei principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.08.2023, ha introdotto una sezione dedicata al processo di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali (paragrafi 9.3.1 – 9.3.6 inseriti nel principio contabile applicato concernente la programmazione – Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011). L'integrazione è attuazione dell'articolo 16, comma 9-ter del Decreto Legge 09.08.2022 n. 115 (convertito nella Legge 21.09.2022 n. 142). La novità più rilevante introdotta dal D.M. 25.07.2023 è rappresentata dalla revisione del ciclo della programmazione di bilancio, che ha la dichiarata finalità di favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge (art. 151 del TUEL che stabilisce l'obbligo per gli enti locali di approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo).

Il principio contabile della programmazione, di cui all'Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 è adeguato alle nuove disposizioni intervenute a seguito dell'introduzione del nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Nello specifico viene stralciata dal DUP la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, mantenendo comunque nell'ambito di tale documento programmatico la definizione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale. Aggiornato sia il DUP ordinario, che quello semplificato (per i Comuni con meno di 5000 abitanti), mentre non si è ritenuto necessario intervenire sul DUP IPER-SEMPLIFICATO (riferito ai Comuni al di sotto dei 2000 abitanti).

A seguito dell'inserimento del piano della performance nel PIAO, sono corrette le norme sul Piano Esecutivo di Gestione, che non è solo un documento solo contabile, ma deve comunque contenere obiettivi di primo livello, i quali, nell'ambito del PIAO, dovranno essere declinati e dettagliati in obiettivi di secondo livello.

Le principali modifiche al principio della gestione finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2021) sono relative alla riscossione "*per cassa*", alle somme confluite nei conti bancari e postali intestati all'ente al 31/12.

Da evidenziare anche "il ritocco" apportato all'esempio 5 relativo al calcolo del FCDE a bilancio, con il quale viene reintrodotta la possibilità di utilizzare, anche dopo il primo quinquennio di operatività dell'ordinamento contabile, le tre medie (semplice, ponderata, delle medie). Sono da considerare per gli incassi solo quelli di competenza, che sono da riportare agli accertamenti di competenza, fatta salva la possibilità di includere tra le riscossioni quelle effettuate nell'anno successivo, in conto residui su accertamenti dell'anno precedente.

Al fine di evitare la duplicazione dei valori iscritti a residui attivi, rispetto alle somme giacenti nei conti correnti postali e bancari intestati all'ente, il Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale (allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011) è aggiornato con riferimento ai saldi dello stato patrimoniale, mentre negli esempi 22 e 23, sono esplicitate le scritture contabili.

Con il decreto 25 luglio 2023 sono infine adeguati gli ulteriori allegati al D. Lgs. 118/2011:

- il Piano dei Conti integrato (allegato 6), con l'indicazione di scritture di chiusura dell'esercizio 2023;
- lo schema di Rendiconto (allegato 10), a decorrere dal rendiconto 2023;
- l'Elenco delle missioni, programmi, macro aggregati e titoli di spesa (allegato 4), a decorrere dal bilancio 2025/2027;
- lo schema di Bilancio di previsione (allegato 9), a decorrere dal ciclo 2025/2027.

Con riferimento alla gestione contabile dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si evidenzia che non è stato previsto un sistema di contabilità diverso da quello “ordinario”; il legislatore ha confermato “l’impianto” del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. apportando alcune modifiche contenute nel D.L. 77/2021 e nel D.L. 152/2021 e successive modifiche e integrazioni che riguardano: accertamento di entrata, esercizio provvisorio, utilizzo dell’avanzo vincolato da PNRR anche per enti in disavanzo, spese di progettazione e assunzioni di personale PNRR.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato D.M. 25.07.2023, con nota prot. 6796 del 20.10.2023, ha comunicato di aver redatto il c.d. “Bilancio Tecnico” 2024 sulla base del Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e delle successive note di aggiornamento, in considerazione dell’avvenuta approvazione, da parte del Consiglio Comunale, con delibera n. 32 del 06.10.2023, esecutiva, delle aliquote per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF 2024. Alla data di elaborazione del bilancio tecnico non sono state rese note le modalità di calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale, rimasto invariato. Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è calcolato sulle entrate da TARI e accertamenti IMU, secondo il criterio della media semplice. Il Fondo Contenzioso non è stato costituito non ravvisando, alla data di redazione del documento, rischi di soccombenza per i giudizi in corso. Il Bilancio Tecnico è stato redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario e inviato all’Amministrazione Comunale, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi per la valutazione dei contenuti; nessuna osservazione o indicazione risulta pervenuta in merito fatta salva la successiva presentazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026.

Il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026 è stato approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 37 in data 11.11.2023, esecutivo ai sensi di Legge, unitamente al Programma Triennale degli acquisti di servizi e forniture per importi superiori a Euro 140.000,00. Nel predetto Documento di Programmazione sono illustrati i progetti finanziati dal PNRR.

Alla data di stesura del bilancio di previsione 2024/2026 e della presente nota integrativa si evidenzia che la Legge di Bilancio 2024 non è ancora stata approvata, in attesa delle nuove regole della Governance economica europea. Gli Enti Locali conosceranno, presumibilmente, i dati di eventuali parametri di ridefinizione dei trasferimenti e di compartecipazione alla nuova “*Spending Review*” nell’esercizio finanziario 2024. La carenza di dati ufficiali rende difficoltoso operare in modo mirato sulle politiche economiche dell’Ente.

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri.

Imposte e Tasse

In merito alla **TARI** (tassa sui rifiuti) l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), sulla base delle competenze assegnate dalla Legge 205/2017, ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 con cui ha definito i costi efficienti per la formulazione del Piano Economico Finanziario (PEF), rivoluzionando formule di calcolo e fattori che mutano l'assetto dei piani esistenti. Inoltre le modifiche apportate al Testo unico ambientale dal D. Lgs. n.116 del 2020, determinano cambiamenti rilevanti, sia relativamente all'eliminazione della potestà di assimilazione da parte dei Comuni (con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti), sia in termini di sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superficie. Il nuovo assetto normativo del suddetto D. Lgs. 116/2020 è stato in parte chiarito dalla Circolare del Ministero della Transizione ecologica del 12 aprile 2021.

L'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato la Delibera 363/2021 ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" - che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025. Il documento e l'allegato (MTR-2) descrivono i criteri per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani.

Tali Piani vanno coordinati con la Delibera di ARERA 15/2022 del 18 gennaio 2022, relativa al 'Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF). Il Testo unico prevede un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti. A seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sono sorti degli obblighi precisi in capo ai Comuni e ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari - e delle conseguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe all'utenza - che per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione da parte di ARERA.

La determinazione delle tariffe è legata al Piano Economico Finanziario (PEF). Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 24 in data 31.05.2022 esecutiva, ha approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e determinato le tariffe per l'annualità 2022. Sulle risultanze del medesimo Piano Economico Finanziario sono state approvate le tariffe per l'annualità 2023, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 29.04.2023.

Si ribadisce che, a partire dall'esercizio 2022, il Piano Economico Finanziario TARI deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto "MTR-2" con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione di costi del servizio del quadriennio 2022-2025 e prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa (in maniera residuale) anche la possibilità di revisione annuale del Piano, purché debitamente motivata.

L'art.3/comma 5 quinquies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito nella Legge 25.02.2022 n. 15 (c.d. mille proroghe) prevede, in deroga all'art. 1 comma 683 della Legge 27.12.2013 n. 147, che - a decorrere dall'anno

2022 - i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa complessiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI viene quindi disgiunto "per legge" da quello del bilancio di previsione.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 30 in data 24.03.2022, ha "individuato lo schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Arena Po per il periodo 2022/2025 (art. 3 Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani" TQRIF allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di Ente territorialmente competente".

Il Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Gestione Rifiuti 2022-2025 del Comune di Arena Po, è stato approvato dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 24 del 31.05.2022, per gli importi che seguono - con riferimento alle annualità 2023-2025 (fatte salve le possibilità di revisione previste da ARERA):

PEF 2022-2025 (annualità 2023): importo complessivo di € 221.682,00

PEF 2022-2025 (annualità 2024): importo complessivo di € 232.151,00

PEF 2022-2025 (annualità 2025): importo complessivo di € 244.809,00

e la riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA 2/DRIF/2021, così suddiviso:

- Anno 2023 Riclassifica TVa pari ad Euro 176.273,00;
- Anno 2023 Riclassifica TFa pari ad Euro 45.409,00;

per un totale complessivo per l'anno 2023 pari ad Euro 221.682,00 importo da utilizzare per la determinazione delle tariffe della TARI 2023;

- Anno 2024 Riclassifica TVa pari ad Euro 197.584,00;
- Anno 2024 Riclassifica TFa pari ad Euro 34.567,00;

per un totale complessivo - per l'anno 2024 - pari ad Euro 232.151,00 importo da utilizzare per la determinazione delle tariffe della TARI 2024;

- Anno 2025 Riclassifica TVa pari ad Euro 206.475,00;
- Anno 2025 Riclassifica TFa pari ad Euro 38.334,00;

per un totale complessivo per l'anno 2025 pari ad Euro 244.809,00 importo da utilizzare per la determinazione delle tariffe della TARI 2025;

Per quanto sopra riportato, in attesa della revisione biennale del Piano Economico Finanziario, la cui scadenza è fissata al 30.04.2024, si confermano le tariffe TARI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 29.04.2023; sono fatte salve modifiche normative e/o regolamentari, ribadito che il termine di approvazione è fissato al 30 aprile o comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, se prorogato in data successiva.

Gettito stimato

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
TARI	Euro 232.151,00	Euro 244.809,00	Euro 244.809,00

IMU

A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 la definizione delle aliquote IMU subirà una profonda modifica per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi 745-780. Con Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023 sono state, infatti, individuate le fattispecie IMU per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote nonché le modalità di elaborazione e di trasmissione del relativo prospetto.

La Legge 160/2019 mantiene la facoltà per i Comuni di adottare aliquote differenziate, in relazione a diverse tipologie di immobili, siano essi appartenenti al medesimo gruppo catastale ovvero a gruppi catastali distinti, nel rispetto degli equilibri di bilancio ma entro i limiti indicati dai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della citata Legge 160/2019.

Il Decreto 07.07.2023 limita la "manovrabilità" delle aliquote a determinate fattispecie secondo schemi predeterminati; i Comuni potranno diversificare le aliquote nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato A) del citato Decreto. L'eventuale diversificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della Legge 160/2019, deve avvenire nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. I Comuni devono, quindi, elaborare "il prospetto delle aliquote", disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, da allegare alla delibera di approvazione; la delibera priva di prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi 761 e 771 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

A decorrere dal primo anno di applicazione, quindi dal 2024, in deroga alla norma che prevede la conferma tacita delle aliquote vigenti, in assenza delibera di variazione, si applicano le aliquote di base previste dalla normativa IMU.

Richiamate quindi la Legge 160/2019, il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.07.2023 e l'allegato A), al fine di ottemperare alle citate disposizioni e di garantire l'invarianza del gettito è elaborato il seguente prospetto di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2024 (fax simile prospetto Portale Federalismo Fiscale):

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9	0,40%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Aree fabbricabili	0,96%
Terreni agricoli	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	azzeramento

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,76%
--	-------

Assimilazione dell'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lettera c) n. 6) della Legge 160/2019 (unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare).

Le riduzioni e agevolazioni sono previste nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 03.06.2020 e s'intendono confermate.

In fase di revisione generale il Piano di Governo del Territorio; non si conosce, in questa fase, l'eventuale "impatto" di gettito derivante dall'individuazione delle aree edificabili.

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 80 del 21.11.2023, ha approvato i valori delle aree fabbricabili ubicate nel territorio comunale di Arena Po ai fini dell'applicazione IMU.

Gettito stimato

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
IMU	Euro 445.946,06	Euro 445.946,06	Euro 445.946,06

ACCERTAMENTI IMU ESERCIZI PREGRESSI

La previsione di entrata degli accertamenti IMU è riferita ad attività accertativa IMU anni 2019, 2020 e 2021. La previsione del gettito è formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi e considera: l'andamento dell'attività accertativa degli anni precedenti, il positivo riscontro, da parte dei contribuenti, dell'istituto del "ravvedimento operoso" in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta (che determina una minore entrata da accertamenti a beneficio dei versamenti "spontanei"), la bonifica della banca dati effettuata nel corso dell'attività accertativa degli anni pregressi, le risultanze dell'attività accertativa delle aree edificabili. La previsione di entrata è quantificata con riferimento alla sola imposta al netto di sanzioni e interessi che, ai sensi del punto 3.7.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, saranno accertati "per cassa". La previsione di entrata rispetta le disposizioni di cui al Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate attualmente vigente e il limite minimo accertabile di Euro 12,00, al di sotto del quale non si procede all'emissione di avvisi di accertamento. Per questa tipologia di entrata è stato costituito il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, secondo il criterio della "*media semplice*".

Gettito stimato

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Accertamenti IMU	Euro 83.000,00	Euro 83.000,00	Euro 83.000,00

Addizionale comunale all'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF, nel rispetto di quanto previsto dal terzo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile di modifica del punto 3.7.5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011), è determinata per un importo "non superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale".

L'Addizionale Comunale IRPEF è confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 06.10.2023: Aliquota applicata 0,5 punti percentuali - Esenzione dal pagamento per i redditi fino a Euro 10.500,00

La previsione di entrata è confermata; la nuova IRPEF a tre aliquote e tre fasce di reddito (23% fino a Euro 28.000,00 – 35% da Euro 28.000,00 a Euro 50.000,00 – 43% sopra i 50.000,00), in fase di primo avvio nell'esercizio finanziario 2024, non fornisce elementi tali da giustificare una diminuzione di previsione di gettito, essendo molteplici le variabili che intervengono nella quantificazione e non avendo applicato le aliquote per scaglioni di reddito.

Fondo di Solidarietà Comunale

Il comma 449, lettera c) dell'art. 1 della Legge 232/2016 prevede il progressivo abbandono del criterio del riparto del Fondo dei comuni delle regioni a statuto ordinario basato sulla spesa storica a favore di un criterio basato sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Alla data di elaborazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 sono stati pubblicati sul sito "*Finanza Locale*" il calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e i dati utili per la predisposizione del bilancio 2024 (documento allegato alla presente nota integrativa).

Canone Unico Patrimoniale

I coefficienti e le tariffe per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 21.11.2023.

Gettito stimato

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Canone Unico Patrimoniale	Euro 30.000,00	Euro 30.000,00	Euro 30.000,00

Trasferimenti correnti

Le principali voci di entrata relative a trasferimenti correnti si riferiscono:

- a) Trasferimenti per "Risorse finanziarie per i Comuni relative ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola art. 7 comma 41 D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 e della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani"; la previsione di entrata considera lo stanziamento assestato dell'anno precedente.

- b) Trasferimento statale per minor introito addizionale comunale IRPEF: la previsione di entrata considera l'importo assestato nell'esercizio finanziario precedente.
- c) Trasferimenti compensativi minor gettito IMU: dati storici
- d) Trasferimenti per incremento dell'indennità dei sindaci, ai sensi dell'articolo 1, commi da 583 a 587 della Legge 234/2021: dai pubblicati D. M. 30.05.2022 e successive modifiche e integrazioni.
- e) Risorse per il potenziamento del trasporto scolastico di studenti disabili (art. 1, comma 449 d-octies della Legge 232/2016).
- f) Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (Legge 234/2021 art. 1 c.179).
- g) Trasferimenti dei Comuni: quantificati sulla base degli accordi e delle convenzioni sottoscritte.

Con riferimento alla Convenzione tra il Comune di Arena Po e il Comune di Zenevredo per la gestione in forma associata del Servizio Tecnico che prevede le seguenti quote di riparto della spesa:

Zenevredo 11%

Arena Po 89%

si evidenzia che la Convenzione è rescissa con decorrenza 01.02.2024; la Convenzione per la gestione in forma associata della Centra Unica di Committenza è rescissa con decorrenza 01.01.2024.

Entrate Extra tributarie

Le entrate extra tributarie sono previste sulla base del numero degli utenti e dell'andamento delle entrate nell'esercizio finanziario precedente (si consideri che le entrate derivanti da proventi per servizi di refezione scolastica e proventi per servizio trasporto scolastico sono accertate per cassa).

Le tariffe per la fruizione dei servizi di refezione, servizio trasporto scolastico e servizio dopo scuola sono così determinate rispettivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n. 77 e n. 78 del 21.11.2023.

Servizi di refezione - tariffe

Scuola dell'infanzia Euro 4,40 a pasto

Scuola primaria Euro 4,40 a pasto

Anziani Euro 4,50 a pasto

Servizio trasporto alunni - tariffe

Scuola dell'infanzia Euro 30,00 mensili

Scuola Primaria Euro 18,00 residenti - Euro 20,00 non residenti (mensili)

Scuola Secondaria Inferiore Euro 30,00 mensili

Scuola Secondaria Superiore Euro 35,00 mensili

Servizio doposcuola Euro 45,00 mensili

La previsione di entrata è quantificata nel rispetto del punto 3.8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 oltre che del citato andamento.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni

e affitti. Per le concessioni cimiteriali si considera l'andamento storico. Si conferma l'importo dei canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore previsti nell'esercizio finanziario precedente.

Altre entrate in conto capitale

1. Euro 5.000,00: previsione di entrata da oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, a finanziamento di spese di parte capitale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge 232/2016.
2. Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – intervento di tipo preventivo in aree che presentano elevato rischio idraulico in Comune di Arena Po – tratto da loc. Piantà a via del Porto (Rile Cardanile e tratto Rile Carogna) Euro 192.144,00
3. Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – intervento di tipo preventivo in aree che presentano elevato rischio idraulico in Comune di Arena Po – tratto da via del Porto alla foce (Rile Cardanile) Euro 95.728,00
4. Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – intervento di tipo preventivo in aree che presentano elevato rischio idraulico in Comune di Arena Po – tratto da loc. Chieppa a loc. Piantà (Rile Cardanile) Euro 242.128,00

Gli interventi di cui ai punti 2), 3) e 4) saranno realizzati previo finanziamento (entrata vincolata con specifica destinazione) di cui alla Legge 160/2019.

Non rientra nel Piano Triennale degli Investimenti (trattandosi di importo pari a Euro 50.000,00) ma inserito nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026 il contributo concesso, per l'esercizio 2024, a favore dei Comuni fino a 5000 abitanti confluito in fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (ex D.L. 152/2021 di modifica dell'art. 31bis della Legge 160/2019 e s.m.i.). Intervento previsto: efficientamento energetico edificio adibito a scuola primaria di Via Cavour.

Il programma triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed elenco annuale 2024, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 21.11.2023.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.)

L'Unione europea, attraverso debito comune, ha deciso di attuare un piano di intervento a livello comunitario per stimolare un programma di ripresa post pandemia da Covid-19 dei Paesi UE, chiamato Next Generation EU (NGEU), che l'Italia implementerà attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il NGEU, e dunque il PNRR, dovrà essere attuato dal 2021 al 2026.

Il PNRR è un vasto programma di riforme (tra le quali, pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione, digitalizzazione, concorrenza, fisco, ecc.), accompagnato da ingenti fondi comunitari per gli investimenti necessari. Il NGEU si articola su tre assi strategici:

- transizione digitale e innovazione;

- transizione ecologica;
- inclusione sociale e riequilibrio territoriale.

Il NGEU si informa al principio “Do Not Significant Harm” (DNSH) (che si può tradurre con “non arrecare un danno significativo”), in base al Regolamento UE 2020/852 (regolamento recante la tassonomia per la finanza sostenibile). Il regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Una parte assai rilevante dei fondi del PNRR saranno erogati direttamente agli enti locali, che saranno soggetti attuatori di specifici interventi proposti a seguito della pubblicazione di bandi da parte dei vari Ministeri. La normativa, primaria e attuativa, deve essere tenuta in considerazione nell’elaborazione dei documenti programmatici dell’ente locale.

Risorse straordinarie e in conto capitale a valere sui Bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

- Misura 1.4.4 SPID CIE – Missione 1 Componente 1 del PNRR – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziamento concesso Euro 14.000,00
- Misura 1.4.3 APP IO – Missione 1 Componente 1 del PNRR – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziamento concesso Euro 12.150,00
- Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni (aprile 2022) – M1C1 PNRR – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziamento concesso Euro 79.922,00
- Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni (aprile 2022) – M1C1 PNRR finanziamento concesso Euro 47.427,00
- Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati – Comuni (ottobre 2022) PNRR M1C1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA”

Attività avviate nell’esercizio finanziario 2023: stanziamenti in entrata e in uscita reimputati nell’esercizio finanziario 2024, essendo l’entrata non riscossa e la spesa non esigibile (disposizioni di cui all’art. 15, comma 4 del D.L. 77/2021 e s.m.i.)

L’Ente valuterà l’opportunità di presentazione di richieste di finanziamento a valere su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o su Bandi Regionali futuri qualora se ne ravvisi l’opportunità e la sostenibilità sia in termini contabili sia in termini di gestione ed impiego delle risorse umane.

Accensione di mutui e prestiti

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l’intero triennio di riferimento del bilancio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Anche per il bilancio di previsione 2024/2026, gli enti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, che prevede, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, la possibilità di calcolare il FCDE dei titoli 1° e 3° delle entrate stanziare nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il D.M. del 25 luglio 2023, inoltre, reintroduce la modalità di calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione, prevista per i soli primi 5 anni di adozione del principio di competenza finanziaria. A tale proposito viene modificato l'esempio n. 5 di determinazione del FCDE riportato nel principio contabile applicato 4/2 ed in particolare, con la modifica introdotta, viene ora consentito di calcolare tale accantonamento, in sede di previsione, sulla base di una delle seguenti medie:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:
0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio, rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Viene così superato l'unico previgente metodo previsto, che era quello della media semplice, di cui alla lettera

a) del sopra riportato elenco. Al riguardo, il novellato principio contabile applicato 4/1 richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto, che afferma che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati deve rappresentare un'eccezione nel tempo, che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio, al fine di permettere la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo. In altre parole, occorre evitare scelte di opportunità adottando criteri di calcolo del FCDE non omogenei nel tempo, al solo fine di ottenere un diverso risultato in termini di accantonamento contabile.

Il principio contabile ribadisce, inoltre, quanto già quanto spiegato nella FAQ n. 26 di Arconet del 27 ottobre 2017, correggendo il testo previgente che stabiliva che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il FCDE doveva essere determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente, senza più la possibilità di slittamento indietro del quinquennio di riferimento, come appunto previsto per i primi 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria.

Ai sensi del punto 3.3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria e dell'esempio 5 (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni) è previsto, nel bilancio di previsione al capitolo 10181002, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Le entrate per le quali si provvede alla

determinazione del FCDE sono la TARI e gli accertamenti IMU esercizi pregressi, mentre non si provvede all'accantonamento delle entrate accertate "per cassa" e delle entrate in "autotassazione" (quali ad esempio IMU). *Il criterio adottato è quello della "media semplice", metodo ordinario, con slittamento indietro del quinquennio.*

Fondo rinnovi contrattuali

Nel bilancio di previsione 2024/2026 è iscritto, al capitolo 10181004, il fondo rinnovi contrattuali. In data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL per il periodo 2019-2021 per il personale non dirigente.

Gli oneri per rinnovi contrattuali, in via prudenziale, sono stimati come segue: monte salari anno 2018, risultante dalla tabella 12 del Conto Annuale anno 2018, rivalutato del 3,78% e moltiplicato per 3,78%, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e al lordo di oneri riflessi e IRAP, quantificati complessivamente nella misura del 37%. Gli oneri per rinnovi contrattuali del Segretario Comunale sono stimati, in via prudenziale, come segue: monte salari anno 2018, risultante dalla tabella 12 del Conto Annuale, rivalutato del 3,78% e del 3,48% e moltiplicato per 3,78%, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e al lordo di oneri riflessi e IRAP, quantificati complessivamente nella misura del 37%.

Si tratta di valutazioni e stime; in particolare con riferimento al Segretario Comunale la base di calcolo (ovvero il monte salari 2018) utilizzata è quella del personale dell'Ente, non rilevando, nel Conto Annuale 2018, il monte salari dei Dirigenti o del Segretario Comunale.

Nel corso dell'esercizio, in presenza di indicazioni più specifiche, si provvederà all'eventuale ricalcolo del fondo.

Monte salari anno 2018 (da tabella 12 del conto annuale) Euro 157.965,00

IVC personale non dirigente Euro 614,04

IVC personale dirigente Euro 208,92

Incrementi personale dirigente (segretario comunale) e non dirigente

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Euro 16.147,19	Euro 16.147,19	Euro 16.147,19

Fondo contenzioso

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011) disciplina in diverse parti il fondo contenzioso: primariamente al § 5.2, lettera h), viene precisato che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere*

vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

L'obbligo di accantonamento al fondo contenzioso, secondo il § 5.2, lettera h), attiene a giudizi in cui l'ente locale abbia significative probabilità di soccombere.

Le modalità di calcolo del fondo in esame sono indicate dalla Corte dei conti con un orientamento ormai consolidato: i contenziosi devono essere suddivisi, a seconda della loro probabilità di soccombenza, in:

certi;

probabili;

possibili;

evento remoto.

I contenziosi con rischio di soccombenza certo (100%) ineriscono a provvedimenti giurisdizionali esecutivi con i quali l'ente locale è stato condannato a pagare la controparte. I contenziosi con rischio di soccombenza probabile presentano un rischio pari o superiore al 51%. I contenziosi con rischio di soccombenza possibile presentano un rischio pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%. L'evento remoto presenta un rischio di soccombenza inferiore al 10%. Il giudice contabile propone di accantonare nel fondo in esame, per ciascun contenzioso, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa. L'eccezione è rappresentata dagli eventi remoti, per i quali la Corte dei conti propone un accantonamento pari a zero.

Considerato:

- a) che nell'esercizio finanziario 2022 è stato costituito il fondo contenzioso per "contenziosi" sorti nell'anno precedente, confluito nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022;
- b) che, ad oggi, pur avendo nuovi contenziosi in atto l'Ente non è mai risultato, anche negli anni pregressi, soccombente nelle cause promosse da terzi;
- c) che le cause in atto sono riferite a ricorsi in Commissione di Giustizia di Secondo Grado in cui la sentenza è risultata favorevole all'Ente nel primo grado di giudizio;

si ritiene di non costituire il fondo contenzioso nel bilancio di previsione 2024/2026, monitorando comunque l'evolversi degli esiti di giudizio e eventuali ricorsi / liti.

Spesa corrente

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio e adeguamento indennità amministratori
- Interessi su mutui in ammortamento
- Contratti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e servizi di rete

- Spese per elezioni amministrative ed europee
- Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici e dei servizi alla persona pur con le difficoltà date dalla congiuntura in atto e dalla dinamica inflattiva in corso.

In generale la spesa corrente è stanziata in base anche all'andamento storico.

Con riferimento alle utenze:

Le agevolazioni sulle bollette del gas, salvo ulteriori proroghe, termineranno con il 4° trimestre 2023. Infatti, l'art. 1 del D.L. n. 131/2023 prevede, al comma 3, l'azzeramento, per il 4° trimestre 2023, delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, mentre, al comma 5, stabilisce che le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché le forniture di servizi di teleriscaldamento e le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati (e relativi conguagli) o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'IVA del 5%, invece che del 10% per usi civili, limitatamente a 480 metri cubi annui, o del 22% per gli altri usi. Si tratta di agevolazioni in essere dal 4° trimestre 2021. Le previsioni di bilancio 2024/2026 delle utenze tengono conto dei contenuti dei seguenti comunicati stampa di ARERA:

1. comunicato del 28 settembre 2023: ARERA annuncia un incremento tariffario dell'energia elettrica del **18,6%** nel 4° trimestre 2023, rispetto al trimestre precedente;
2. comunicato del 3 ottobre 2023: ARERA rileva un incremento tariffario del gas del **4,8%** nel mese di settembre 2023, rispetto al mese precedente

Si prevede una lieve diminuzione delle spese di energia elettrica e gas in conseguenza delle politiche di efficientamento energetico avviate sia a livello nazionale sia a livello locale, pur con l'adeguamento di cui alle citate delibere ARERA applicato alla previsione di spesa 2024/2026.

La situazione sarà oggetto di monitoraggio e verifica periodica, considerando che, eventuali maggiori spese non preventivate in sede di redazione del bilancio di previsione, potranno essere finanziate, nell'esercizio finanziario 2024, con maggiori entrate e/o minori spese.

Con riferimento al personale: applicazione del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022 per il personale non dirigente. L'art. 3 del recente D.L. n. 145/2023 (decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024) prevede in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022/2024, l'incremento, nel mese di dicembre 2023, dell'emolumento di cui all'art. 1, comma 609, 2° periodo, della Legge n. 234/2021, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato e fatti salvi eventuali successivi conguagli. L'emolumento oggetto di incremento non è altro che l'IVC 2022/2024 prevista dall'art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 che, dal 1° luglio 2022, viene riconosciuta nella misura dello 0,50% degli stipendi tabellari in godimento, nei valori come determinati dalla RGS nelle tabelle per i nuovi assunti (ovvero per i dipendenti assunti dal 1° aprile 2023, data di entrata in vigore nuovo ordinamento professionale) e per i restanti dipendenti. Il menzionato art. 3 precisa che l'incremento in

questione non beneficia della parziale decontribuzione previdenziale di cui all'art. 1, comma 281, della Legge n. 197/2022, come modificato dall'art. 39 del D.L. n. 48/2023, che riguarda le retribuzioni imponibili che non eccedono l'importo annuo lordo di 35.000 euro. Le amministrazioni di cui all'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, tra cui sono annoverati anche gli enti locali, possono erogare, al proprio personale dipendente a tempo indeterminato, il suddetto incremento con le stesse modalità e nella stessa misura prevista per gli statali, con oneri a carico dei propri bilanci.

L'incremento di cui trattasi è stato previsto nel bilancio 2024/2026, considerato che lo stesso è appunto di competenza dell'anno 2024. Trattandosi di oneri relativi ai rinnovi contrattuali, l'anticipazione in questione (così come l'IVC che andrebbe ad incrementare) è esclusa dai limiti alla spesa complessiva del personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, come previsto dalla stessa normativa vincolistica. Al contrario, si dovrà tenere conto che tale incremento incide negativamente sulle facoltà assunzionali ex D.M. 17 marzo 2020.

Con riferimento alla Convenzione tra il Comune di Arena Po e il Comune di Zenevredo per la gestione in forma associata del Servizio Tecnico che prevede le seguenti quote di riparto della spesa: Zenevredo 11% - Arena Po 89% si evidenzia che la Convenzione è rescissa con decorrenza 01.02.2024.

È garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale (*si allega prospetto di dettaglio di verifica del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche e integrazioni*). Il fondo per il salario accessorio è stimato in via presuntiva in attesa della costituzione del fondo risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni di cui al CCNL 2019-2021 e dell'entrata a regime della nuova disciplina di classificazione del personale con decorrenza 01.04.2023.

Gli *incentivi per funzioni tecniche e il fondo innovazione* sono quantificati dal Responsabile del Servizio con riferimento ai quadri economici delle opere pubbliche, nel rispetto del cronoprogramma e del vigente Regolamento Comunale; si segnala che il fondo innovazione (20% del 2%) non è finanziabile con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per cui la parte stanziata nei quadri economici delle opere finanziate da PNRR trova copertura con fondi propri dell'Ente.

Con riferimento alle *spese per elezioni* si segnala lo stanziamento, nell'esercizio finanziario 2024, delle spese per elezioni amministrative (a totale carico dell'Ente) e per elezioni europee (con rimborso a carico dello Stato). Si segnala che l'art. 57) comma 2-bis) del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019 (c.d. collegato fiscale) ha abrogato l'art. 21-bis comma 2 del D.L. 50/2017 e l'art. 1 comma 905 della Legge 145/2018. Non si applicano più a decorrere dal 2020 i seguenti limiti di spesa: studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, attività di formazione, stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

L'Ente non ha in essere locazioni passive.

Limite forme di lavoro flessibile

Non sono previste forme di lavoro flessibile

Spesa d'investimento

Con riferimento alle restanti spese d'investimento si rimanda a quanto già esplicito nella presente nota alla voce "altre entrate in conto capitale".

Entrate non ricorrenti

Entrate non ricorrenti: le entrate non ricorrenti, come affermato dai nuovi principi contabili, riguardano le donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni, i condoni, i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, le entrate per eventi calamitosi, le alienazioni, le accensioni di prestiti e i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. Il bilancio di previsione 2024/2026 presenta, tra le entrate non ricorrenti, il gettito derivante dall'attività di accertamento IMU, le entrate da proventi connesse alle attività accertative e di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, i proventi da multe e violazioni alle norme in materia edilizia e urbanistica, i contributi agli investimenti non avente carattere "ripetitivo".

Spese non ricorrenti

Si considerano non ricorrenti le spese per consultazioni elettorali o referendarie locali, i ripiani di disavanzi pregressi di aziende società e gli altri trasferimenti in conto capitale, gli eventi calamitosi, le sentenze esecutive e atti equiparati, gli investimenti diretti e i contributi agli investimenti. Il bilancio di previsione 2024/2026 presenta, tra le spese non ricorrenti, le spese consultazioni elettorali.

Avanzo di amministrazione applicato

Al bilancio di previsione non è applicato avanzo di amministrazione presunto.

Garanzie prestate dall'ente

L'Ente non ha rilasciato garanzie.

Strumenti finanziari derivati

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati

Elenco degli organismi partecipati

Le società partecipate direttamente dall'Ente alla data 31.12.2022 sono:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale Sociale al 31/12/2022	Note
1	BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.	Società a responsabilità limitata	3,5318	Euro 8.112.612,00	Gestione delle reti fognarie. Raccolta, trattamento e fornitura acqua. Raccolta rifiuti, gestione delle reti fognarie, trattamento e

					smaltimento rifiuti, scritture di assistenza infermieristica residenziale. Raccolta, trattamento e fornitura acqua
--	--	--	--	--	---

I bilanci delle società partecipate sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.arenapo.pv.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" - "Enti controllati" - "Società partecipate"

Calcolo del fondo di solidarietà comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2024



Ente selezionato: ARENA PO (PV)

Tipo Ente: COMUNE

Codice Ente: 1030570050

Estrazione dati al 20/11/2023 09:34:17

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione Istat censimento permanente al 31/12/2022 : 1.500

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2024

A1	Quota 2024 per alimentare il F.S.C. 2024, come da DPCM in corso di adozione.	93.925,98
----	--	-----------

B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2024 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni

B1=B5 del 2023	F.S.C. 2023 calcolato su risorse storiche.	243.856,84
B2	Rettifica risorse per effetto correzioni puntuali decorrenza 2024.	0,00
B3	Importo attribuito per correzioni puntuali 2024.	0,00
B4	Quota F.S.C. 2024 (B1 + B2 + B3).	243.856,84

B5	Quota FSC 2024 pari al 30% di B4, assegnata ai comuni delle 15 R.S.O. sulla base delle risorse storiche.	73.157,05
----	--	-----------

B6	Quota del 70% di B4 accantonata per costituire il fondo da ripartire, ai sensi dell'articolo del DPCM in corso di adozione.	170.699,79
----	--	------------

B7	Quota FSC 2024 70% riassegnata in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale 2024.	3.928,89
----	---	----------

C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE 2024 ATTRIBUITE A DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.

C1	RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale.	297,00
C2	RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati).	1.793,14
C3	RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni.	29.883,75
C4	TASI assegnazione 66 mln "Gettito riscosso - TASI ab. Princ. 1 %" art.1, comma 449, lettera b, L.232/2016.	12.557,09
C5	Quota F.S.C. 2024 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4).	44.530,98
C6	Rettifica per abolizione ristoro TASI inquilini.	0,00
C7	Quota F.S.C. 2024 derivante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro TASI inquilini (C5 + C6).	44.530,98

D1	Totale F.S.C. 2024 (B8+C7).	121.616,93
D2	Correttivo art.1, comma 450, L. 232/2016.	3.632,97
D3	Correttivo art.1, comma 449, lettera d-bis, L. 232/2016.	3.797,50
D4	Contributo piccoli comuni con dotazione FSC 2024	0,00

B8	Totale assegnazione F.S.C. 2024 spettante da risorse storiche e perequazione (B5 + B7).	77.085,95
----	---	-----------

QUOTE COMPENSATIVE		
B9		
B10		
B11		
B12		
B13		
B14		

	negativa art. 1, c. 449, lettera d-ter, L. 232/2016.	
D5	Totale F.S.C. 2024 compresi correttivi e contributo piccoli comuni (D1 + D2 + D3 + D4).	129.047,40
D6	Incremento dotazione F.S.C. 2024 sviluppo servizi sociali comuni R.S.O. 345,923 mln art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, primo periodo, L. 232/2016.	7.674,92
D7	Incremento dotazione F.S.C. 2024 di 560 mln art.1, comma 449, lettera d-quater, L. 232/2016.	82.485,15
D8	Totale F.S.C. 2024 compresi incrementi (D5 + D6 + D7).	219.207,47
D9	Accantonamento 7 mln per rettifiche 2024 da detrarre, art. DPCM in corso di adozione.	299,51
D10	Totale F.S.C. 2024 al netto dell'accantonamento (D8 - D9).	218.907,96

Altre componenti di calcolo della spettanza 2024		
E1		
E2	Incremento dotazione FSC 2024 di 230 mln posti disponibili negli asili nido art. 1, comma 449, lettera d-sexies, L. 232/2016 (DM da adottare).	0,00
E3	Incremento dotazione FSC 2024 di 80 mln trasporto studenti in disabilità art. 1 c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016 (DM da adottare).	0,00
E4	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010).	0,00

Effettua una nuova selezione

torna all'inizio del contenuto